

## REGOLAMENTO (CE) N. 3203/93 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1993

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

### A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 738/92<sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90, originari del Brasile e della Turchia.
- (2) Nel regolamento il Consiglio ha rilevato che la Commissione sarebbe disposta ad avviare quanto prima una procedura di riesame nei confronti degli esportatori che forniscano elementi di prova sufficienti per dimostrare di non aver effettuato esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame nel periodo dell'inchiesta originale (1° gennaio-31 dicembre 1989), di aver iniziato o di avere la ferma intenzione di iniziare tali esportazioni dopo detto periodo e di non essere in alcun modo collegati agli esportatori soggetti al dazio antidumping (i cosiddetti nuovi esportatori).

### B. RIESAME

- (3) Quattro società brasiliane, Cocamar Ltda, Corduroy SA, Cotece SA, Norfil S/A e una società turca, Kula

Mensucat Fabrikasi AS, si sono rivolte alla Commissione, sostenendo di non aver esportato i prodotti in esame nel periodo dell'inchiesta e di aver iniziato ad esportare solo dopo detto periodo. Le società hanno inoltre affermato di non essere collegate alle società soggette ai dazi antidumping e hanno chiesto l'apertura di un riesame.

- (4) Le società hanno presentato gli elementi di prova richiesti a sostegno delle loro affermazioni. Gli elementi di prova presentati sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi degli articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Con un avviso pubblicato il 23 settembre 1992<sup>(3)</sup> la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 738/92 nei confronti delle cinque società suddette ed ha avviato l'inchiesta.

### C. RISULTATO DELL'INCHIESTA

#### 1. Valore normale

- (5) Il valore normale è stato determinato in base al prezzo comparabile effettivamente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per il prodotto simile destinato al consumo nel paese d'origine, quando sul mercato interno sono state effettuate vendite sufficientemente rappresentative e redditizie.

In mancanza di tali vendite, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, addizionando il costo di produzione, compreso un importo equo per le spese di vendita, generali e amministrative e un equo margine di profitto. Quando le vendite in Brasile non erano remunerative, il margine è stato calcolato in base al profitto medio realizzato sulle vendite del prodotto in questione sul mercato interno dagli altri produttori esportatori.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 244 del 23. 9. 1992, pag. 14.